

# COMUNE DI ARCO

## STATUTO

Approvato ed allegato alla deliberazione del Consiglio comunale  
n. 69 di data 12 novembre 2007

### TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I Elementi identificativi del Comune

##### Articolo 1 ***Territorio e frazioni***

1. Il Comune di Arco è costituito dai territori catastali di Arco, Oltresarca e Romarzollo e dalle comunità di Arco, Chiarano, Vigne, Varignano, S. Giorgio, Caneve, S. Martino, Massone, Bolognano, Vignole, Pratosaiano, Padaro, Moletta, Ceole, Linfano, La Grotta e delle altre località abitate sul territorio.
2. Confina con territori dei comuni di Riva del Garda, Nago-Torbole, Ronzo Chienis, Mori, Drena, Villa Lagarina, Dro, Lomaso e Tenno.

##### Articolo 2 ***Capoluogo***

1. Capoluogo del comune è Arco. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione di uffici comunali anche in altre località del territorio.

##### Articolo 3 ***Stemma e gonfalone***

1. Lo stemma del comune come definito dal documento ufficiale agli atti è costituito da:  
"Scudo d'oro, all'arco di azzurro, posto in palo, con la corda sinistra, sovrastato da corona turrita con cinque palle. Su nastro giallo il motto "*Summa libertas*". Scudo e motto sono racchiusi in corona di alloro e

quercia”.

2. Il gonfalone ha forma di drappo di colore azzurro riccamente ornato da ricami d'argento e caricato dallo stemma del comune con l'iscrizione centrata in argento “Città di Arco” e sotto il motto “Summa libertas”. Nella freccia è rappresentato lo stemma della città e sul gambo è inciso il nome.

## **CAPO II**

### **Principi ispiratori fondamentali**

#### Articolo 4

##### ***Autonomia comunale***

1. Il comune di Arco, ente autonomo, rappresenta la comunità delle persone che abitano nel territorio comunale ed ispira la propria azione politica ed amministrativa alla cura degli interessi dei cittadini e alla tutela dei loro diritti.
2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti; disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente statuto.
3. Ispira la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della provincia, della regione, dello stato e della unione europea.

#### Articolo 5

##### ***Fini e obiettivi programmatici***

1. Il comune di Arco impronta la propria azione al rispetto e all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, agli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune un luogo di pacifica convivenza.
2. Il comune riconosce e valorizza:
  - le diverse culture che nella città convivono e ne facilita il dialogo reciproco;
  - le iniziative del volontariato e le attività delle libere associazioni;
  - la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
  - il ruolo degli anziani;
  - la scuola e le forme dell'istruzione permanente come strumenti fondamentali di crescita e di formazione della persona per un positivo inserimento nella vita sociale della comunità.
3. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, promuove la tutela:
  - del diritto alla vita ed alla salute dei cittadini;
  - della persona e delle famiglie, assicurando sostegno nella cura e nell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
  - dei diritti dei diversamente abili, rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
  - dell'ambiente e del territorio, nel rispetto e nella consapevolezza dell'unicità e irriproducibilità delle caratteristiche climatico-ambientali di Arco, città-giardino.

4. Il comune promuove azioni finalizzate a:
  - rendere effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto di ogni espressione della comunità a concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività comunali;
  - favorire lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, promuovendone l'educazione e la socializzazione;
  - concorrere alla formazione dei giovani, rimuovendo gli ostacoli che limitino il diritto allo studio ed alla cultura e favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro;
  - sostenere concretamente le pari opportunità e la possibilità di piena realizzazione sociale, culturale ed economica per le donne e per gli uomini, superando ogni forma di discriminazione;
  - favorire la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi soprattutto alle fasce di popolazione più svantaggiate;
  - difendere i giovani da forme di devianza e di dipendenza;
  - creare spazi ed occasioni di incontro e partecipazione;
  - sostenere lo sviluppo economico e sociale della comunità, ponendo particolare attenzione al mondo dell'occupazione e del lavoro:
  - favorire la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
  - salvaguardare l'equilibrato assetto del territorio;
  - dare una adeguata risposta al bisogno abitativo;
  - valorizzare il patrimonio storico-artistico della città e le tradizioni culturali, salvaguardandoli e facendoli conoscere ai residenti e ai visitatori;
  - favorire un'ampia collaborazione fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali;
  - coordinare i tempi e le modalità della vita urbana, armonizzando gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini;
  - concorrere, nell'ambito delle organizzazioni nazionali ed internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni (nazionali, europei ed extraeuropei) alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
5. Presta particolare attenzione alle diverse strutture ospedaliere che sono sul territorio comunale, attivando anche interventi di informazione, accoglienza e collaborazione nei confronti dei degenti, dei loro familiari e del personale medico e paramedico.
6. Ispira l'attività amministrativa del comune a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, attivando forme di partecipazione e collaborazione.
7. Nei rapporti con tutti i comuni ed in particolare con quelli confinanti impronta la propria azione al rispetto e al coordinamento amministrativo, secondo criteri di collaborazione intercomunale, per migliorare i servizi da assicurare ai cittadini e per promuovere iniziative di reciproco interesse.

## **TITOLO SECONDO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### Articolo 6 ***La partecipazione***

1. Il comune di Arco considera i cittadini, singoli o associati, quali soggetti di partecipazione, capaci di un contributo autonomo per il perseguimento degli interessi generali; ne promuove quindi la partecipazione alla formazione degli atti programmatici, ne determina le forme di concorso al governo del comune, valorizzando il principio di cittadinanza attiva.
2. Sono titolari di diritti di iniziativa e partecipazione, nei limiti della disciplina propria:
  - a) i cittadini inseriti nelle liste elettorali del comune di Arco;
  - b) i cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  - c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché non residenti, ma che abbiano nel comune il centro della loro attività di lavoro e di studio.

### Articolo 7 ***Strumenti di partecipazione***

1. Il comune, al fine di acquisire le valutazioni dell'intera collettività o di una sua parte su rilevanti problemi, attinenti materie di propria competenza, prevede e disciplina:
  - a) consigli comunali aperti;
  - b) incontri con i comitati di partecipazione e con le consulte;
  - c) assemblee pubbliche finalizzate;
  - d) rapporti con agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche e assistenziali presenti sul territorio;
  - e) sportello dei cittadini;
  - f) ricerche e sondaggi.
2. Il comune assicura le strutture ed i mezzi per il funzionamento degli organismi di partecipazione.

### Articolo 8 ***Comitati di partecipazione***

1. Il comune di Arco riconosce i comitati di partecipazione quali organismi rappresentativi delle esigenze e delle necessità delle comunità di Arco, Oltresarca, Romarzollo e della zona di S. Giorgio-Linfano.
2. Essi hanno la funzione essenziale di favorire una maggior coesione fra la periferia ed il centro comunale e di essere un attento osservatorio sui bisogni emergenti nei centri minori, fondando la propria rappresentatività su uno spirito di schietto volontariato civico.
3. Essi operano in totale autonomia promuovendo incontri, assemblee e dibattiti ed ogni altra iniziativa atta al raggiungimento delle finalità sopra esposte.
4. Tali organismi hanno funzioni consultive e propositive non vincolanti per l'amministrazione comunale, da esercitarsi entro i termini previsti dal regolamento sulla partecipazione, relativamente alla programmazione

economica, urbanistica e sociale.

5. Il regolamento disciplina la composizione, le modalità di nomina e le modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione, affinché negli stessi sia garantita la presenza dei rappresentanti di tutte le comunità, in rapporto alla loro consistenza numerica, e venga assicurata l'effettiva possibilità di partecipazione di tutti i cittadini sia all'elezione che all'attività dei comitati.

#### Articolo 9

##### ***Libere forme associative***

1. Il comune di Arco sostiene e promuove le libere associazioni e le organizzazioni del volontariato, agevolandone i rapporti con l'amministrazione, favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base a principi di trasparenza, di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività da loro svolte.
2. Viene istituito un albo delle associazioni articolato nei settori educativo-culturale, sportivo-ricreativo, economico e socio-assistenziale al fine di una partecipazione alla vita politico-amministrativa del comune.
3. Le modalità di iscrizione nell'albo e delle attività delle libere associazioni nei confronti del comune sono disciplinate dal regolamento.

#### Articolo 10

##### ***Consulte***

1. Il comune promuove la costituzione di consulte quali organismi di partecipazione ove siano rappresentate libere associazioni iscritte nell'albo, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni che svolgono la loro attività nei settori educativo-culturale, sportivo-ricreativo, economico e socio assistenziale.
2. Le consulte vengono nominate dal consiglio comunale ed esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti della giunta e del consiglio stesso, in particolare nella fase di predisposizione di provvedimenti che attengono ai settori suddetti ed in riferimento ai principi ispiratori dello statuto.
3. Il regolamento definirà la composizione ed i compiti della consulta dei giovani, della consulta delle donne, della consulta della terza età e della consulta degli immigrati appartenenti a cittadinanze diverse da quella europea.

#### Articolo 11

##### ***Istanze e petizioni***

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi e petizioni allo scopo di esporre comuni necessità.
2. Ad essi è data risposta scritta e motivata da parte del sindaco entro i tempi stabiliti dal regolamento.

Articolo 12  
**Istruttoria pubblica**

1. Il consiglio comunale può indire l'istruttoria pubblica per procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti di competenza dell'amministrazione nonché l'approvazione di progetti di opere pubbliche di particolare rilievo.
2. L'istruttoria pubblica può essere proposta dalla giunta, da un terzo dei consiglieri assegnati o da almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, previa convocazione, adeguatamente pubblicizzata, dei cittadini interessati.
4. Le associazioni, i comitati, i gruppi o i singoli cittadini portatori di un interesse diffuso possono proporre memorie scritte.
5. Il provvedimento finale è motivato anche con riferimento alle risultanze dell'istruttoria pubblica.
6. Il regolamento individua gli atti oggetto di istruttoria pubblica, disciplina le modalità di raccolta delle firme richieste, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento ed i termini di conclusione dell'istruttoria stessa.

Articolo 13  
**Referendum**

1. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo statuto e i regolamenti del consiglio comunale;
  - b) il bilancio preventivo e quello consuntivo; i tributi locali e le tariffe;
  - c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
  - d) il piano regolatore generale e sue modifiche;
  - e) gli atti relativi al personale del comune;
  - f) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti.
4. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
  - a) non siano di esclusiva competenza comunale;
  - b) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
5. Per richiedere il referendum occorrono le firme del nove per cento degli iscritti nelle liste elettorali del comune al 31 dicembre dell'anno precedente; qualora il referendum riguardi una frazione, il numero di sottoscrizioni richiesto sarà pari al nove per cento degli elettori della frazione interessata.
6. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal consiglio comunale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

7. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso.
8. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il giudizio di ammissibilità viene espresso da parte di un comitato formato da tre garanti, eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
9. Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
10. Il referendum è valido qualora alla consultazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto.
11. L'approvazione di un referendum abrogativo comporta l'obbligo per l'organo comunale competente di procedere, entro il termine di trenta giorni, alla assunzione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al referendum.
12. L'approvazione di un referendum consultivo o propositivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini fortemente impegnativa rispetto alle successive decisioni. Il consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum.
13. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

#### Articolo 14

##### ***Diritto di accesso agli atti***

1. Il comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Il regolamento determina le modalità per l'accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti. Detta inoltre le misure organizzative idonee a garantire la effettività dell'esercizio del diritto di accesso.
3. Ai cittadini dovrà essere garantita la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile della procedura.

#### Articolo 15

##### ***Difensore civico***

1. Le funzioni del difensore civico sono assicurate dal difensore civico provinciale, con riguardo a tutte le materie di competenza del comune, mediante convenzione con l'amministrazione provinciale.
2. Il difensore civico, quale autorità indipendente, tutela l'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo attribuiti dal presente statuto ai singoli, ai gruppi, alle associazioni ed a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

**TITOLO TERZO**  
**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

Articolo 16  
***I Consiglieri comunali***

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
3. Il consigliere, nei casi in cui la legge preveda l'obbligo di astensione per evitare il conflitto di interessi, deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione sulla proposta di deliberazione, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.
4. I consiglieri e gli assessori sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato e a dichiarare le spese sostenute per la propaganda elettorale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Il regolamento disciplina l'esercizio, da parte dei consiglieri, dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio, la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, nonché l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.
6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio, in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso agli atti stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Articolo 17  
***Partecipazione alle riunioni del consiglio comunale***

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni del consiglio comunale. Qualora, per motivate ragioni, non possano essere presenti, devono darne comunicazione al Presidente del consiglio o al segretario generale, possibilmente prima dell'inizio di ogni seduta.
2. Il consiglio può dichiarare la decadenza dei consiglieri che siano risultati assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive.
3. In questo caso, il Presidente del consiglio, di sua iniziativa o anche su segnalazione di un altro consigliere comunale, richiede al consigliere assente di presentare giustificazione delle assenze, assegnando il termine di dieci giorni per la risposta.
4. Nella prima riunione del consiglio convocata dopo la scadenza del termine per la risposta, il consiglio comunale, esaminate le giustificazioni, si pronuncia in merito alla proposta di decadenza.

Articolo 18  
**Gruppi consiliari**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato, anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 19  
**La conferenza dei capigruppo**

1. Ogni gruppo consiliare comunica al presidente del consiglio il nome del capogruppo. In caso di assenza, il capogruppo può delegare un consigliere a sostituirlo per specifiche riunioni o per periodi determinati.
2. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio. Essa concorre alla programmazione delle riunioni del consiglio e ad assicurare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori.
3. Alla conferenza dei capigruppo partecipa il sindaco, o un assessore delegato, che deve essere obbligatoriamente invitato per la formulazione dell'ordine del giorno del consiglio.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il sindaco, con le commissioni consiliari e con la giunta comunale.

Articolo 20  
**Nomine e designazioni consiliari**

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, il consiglio procede mediante elezione. Negli altri casi, il consiglio delibera la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza del sindaco.
2. Il consiglio provvede alle nomine o designazioni di propria competenza in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.
3. I rappresentanti del consiglio comunale dallo stesso nominati ed i rappresentanti del comune nominati dal sindaco presso enti, aziende o istituzioni sono tenuti a riferire al consiglio comunale sulla loro attività ogni qualvolta ne siano richiesti.

**CAPO II**  
**Consiglio comunale**

Articolo 21

**Funzioni**

1. Il consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità, individuandone ed interpretandone gli interessi generali. Esercita, assieme al sindaco, la funzione di governo e di indirizzo politico.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste dallo statuto.
3. Discute, definisce ed approva le linee programmatiche del sindaco neoeletto entro trenta giorni dalla data della sua entrata in carica.
4. Esercita su tutte le attività del comune il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al comune, anche in forza di convenzione, sugli enti ed organismi che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici comunali e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune od alle quali lo stesso partecipi con altri soggetti. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
6. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, annualmente, dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di settembre, il consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, e con gli indirizzi generali stabiliti dalle linee programmatiche del sindaco, che possono essere adeguate con apposito provvedimento.
7. Vota mozioni e ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale.
8. Il Consiglio comunale, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, delibera:
  - a) l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche il cui costo complessivo risulti superiore a due milioni di euro, oneri fiscali esclusi, oppure, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti esecutivi;
  - b) in materia di apposizione, estinzione o variazione del vincolo d'uso civico;
  - c) in materia di denominazione di vie e piazze;
  - d) il conferimento della cittadinanza onoraria.

Articolo 22

**Presidente del Consiglio comunale**

1. Il presidente del consiglio comunale viene eletto dal consiglio, fra i suoi componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Per la validità dell'elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei

componenti il consiglio. Il presidente è eletto con votazione per appello nominale ed a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio.

3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Il presidente provvisorio della seduta procede alla proclamazione dell'eletto, il quale assume immediatamente la presidenza del consiglio.
4. Con le stesse modalità di elezione del presidente del consiglio viene eletto un vicepresidente. Il vicepresidente del consiglio sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il presidente del consiglio rappresenta l'assemblea, la convoca e ne presiede i lavori, stabilendo l'ordine del giorno secondo quanto disciplinato dall'articolo 19.
6. Il presidente del consiglio assicura la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni del consiglio, garantisce l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, sospende e scioglie l'adunanza nei casi stabiliti dal regolamento.
7. Il presidente del consiglio comunale garantisce e tutela con imparzialità le prerogative e i diritti dei consiglieri.
8. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consiglio comunale opera nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti.

#### Articolo 23

##### ***Principi sulla convocazione e sulle sedute del consiglio***

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del consiglio e le norme generali per il suo funzionamento.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data comunque priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Quando il sindaco o un quinto dei consiglieri richieda una convocazione straordinaria del consiglio, la seduta deve tenersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.
5. Sono fatte salve le convocazioni del consiglio comunale disposte d'autorità in base alla legge.
6. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
7. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al presidente del consiglio.
8. Gli assessori hanno diritto di partecipare alle adunanze del consiglio, con pieno diritto di parola ma senza diritto di voto. Gli stessi devono partecipare alle adunanze nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni,

interrogazioni, interpellanze e altri argomenti riguardanti le attribuzioni loro delegate dal sindaco.

9. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
10. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

#### Articolo 24

##### ***Principi sulle iniziative e sulle deliberazioni del Consiglio***

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a ciascun consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni permanenti per l'esame delle proposte di deliberazione.
3. Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
5. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

#### Articolo 25

##### ***Commissioni consiliari permanenti***

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone le competenze.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in numero paritetico tra maggioranza e minoranza.
3. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nelle commissioni consiliari permanenti deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.
4. Il sindaco o gli assessori partecipano alle riunioni delle commissioni di rispettiva competenza, senza diritto di voto.
5. Ciascuna commissione elegge il presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dal regolamento.
7. I capigruppo possono partecipare alle sedute delle commissioni, con diritto di intervento ma non di voto.
8. Il consiglio comunale costituirà le seguenti commissioni permanenti:  
commissione per le attività economiche;  
commissione urbanistica, territorio ed ambiente;  
commissione per le attività sociali.

9. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

#### Articolo 26

##### ***Commissioni consiliari speciali***

1. Sono commissioni consiliari speciali le commissioni di studio e le commissioni di indagine.
2. Il consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.
3. Su proposta del sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri il consiglio può costituire nel suo seno commissioni speciali d'indagine, con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai dipendenti comunali.
4. All'atto della nomina, il consiglio definisce la composizione delle commissioni, i poteri attribuiti, l'ambito dello studio o dell'indagine nonché i termini per concluderli e riferire al consiglio.
5. I capigruppo possono partecipare alle riunioni delle commissioni di studio o di indagine, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

#### Articolo 27

##### ***Commissione per lo statuto ed i regolamenti***

1. La commissione per lo statuto ed i regolamenti è composta da tre consiglieri di maggioranza e tre di minoranza ed è presieduta dal presidente del consiglio. Vi partecipa il segretario comunale, senza diritto di voto.
2. La commissione esprime il parere sulle proposte di modifica dello statuto e sulle proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali.
3. I capigruppo possono partecipare alle riunioni della commissione, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

#### Articolo 28

##### ***Approvazione regolamenti comunali***

1. I regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto sono approvati dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. I regolamenti, successivamente alla loro entrata in vigore, devono essere pubblicati all'albo comunale per quindici giorni; inoltre, tutti i regolamenti comunali, nel testo vigente, sono pubblicati permanentemente sul sito internet del comune.

#### Articolo 29

##### ***Affidamento di incarichi speciali ai consiglieri***

1. Il consiglio comunale può, con atto motivato, affidare a singoli consiglieri

- incarichi speciali su specifiche materie.
2. Gli incarichi devono prevedere un termine di scadenza, di regola non superiore ad un anno.
  3. Il consigliere incaricato è invitato alle riunioni di giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.
  4. Il consigliere incaricato, relaziona al consiglio comunale con le modalità previste nel provvedimento di incarico.

### **CAPO III** **Sindaco e Giunta comunale**

#### Articolo 30

#### ***Elezione del sindaco e nomina della giunta***

1. L'elezione del sindaco avviene secondo la disciplina della legge regionale.
2. Entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nel consiglio comunale il consigliere più anziano di età, con esclusione del sindaco neo eletto, convoca il consiglio. Tale seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.
3. La nomina dei componenti della giunta, compreso il vicesindaco, è effettuata dal sindaco e viene dallo stesso comunicata al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale; qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

#### Articolo 31

#### ***Mozione di sfiducia***

1. La proposta di mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di mozione deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale ed è approvata quando voti a favore di essa la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
4. A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia il sindaco e la giunta cessano dalla carica. Si applica la disciplina della legge regionale sullo scioglimento del consiglio e sulla nomina del commissario.

#### Articolo 32

#### ***Cessazione dalla carica dei componenti della Giunta***

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata

comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione. Ugualmente il sindaco provvede in caso di dimissioni di uno o più assessori.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi della legge regionale.

#### Articolo 33

##### ***Sindaco e sue funzioni***

1. Il sindaco ha la rappresentanza istituzionale del comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.
3. Sentita la giunta, il sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Emanando le direttive per l'attuazione delle linee programmatiche approvate dal consiglio e riferisce annualmente al consiglio stesso sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sullo stato di attuazione delle linee programmatiche e dei bilanci.
5. Convoca e presiede la giunta, promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo tra essi le competenze.
6. Con il concorso degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti ed assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
7. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
8. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo la disciplina di legge, di statuto e di regolamento.

#### Articolo 34

##### ***Deleghe e incarichi di funzioni***

1. Il sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti, a singoli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione.
2. Può incaricare un assessore o un consigliere a rappresentare il comune nei consorzi ai quali l'ente comunale partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
3. Il Sindaco può affidare la trattazione di particolari tematiche ai consiglieri comunali, nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito.
4. Le deleghe speciali non possono essere più di due e sono comunicate al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Articolo 35  
**Vice Sindaco**

1. Il sindaco nomina il vicesindaco tra i componenti della giunta, secondo la disciplina di cui all'articolo 30.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di sua assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

Articolo 36  
**Giunta comunale**

1. La giunta comunale è l'organo collegiale di governo del comune. Essa opera assieme al sindaco per la definizione e per l'attuazione delle linee programmatiche.
2. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da sei assessori.
3. I componenti della giunta comunale sono nominati dal sindaco secondo la disciplina dell'articolo 30. Il sindaco può nominare assessori, entro il numero indicato, fino a tre cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.
4. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
5. Spetta alla giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al sindaco, al segretario comunale, ai dirigenti.
6. Essa esercita, assieme al sindaco, attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

Articolo 37  
**Assessori**

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito dei rispettivi settori loro affidati. Le deleghe relative ai servizi di competenza statale sono rilasciate esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. Gli assessori nominati all'esterno del consiglio comunale esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

Articolo 38  
***Funzionamento della giunta***

1. La giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale. Essa si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
2. Alle adunanze della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario comunale, che, su richiesta del sindaco o degli assessori interessati, esprime pareri in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
3. Possono partecipare su invito alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti ai loro incarichi dirigenti e funzionari del comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

**TITOLO QUARTO**  
**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.**  
**L'AZIONE AMMINISTRATIVA**

**CAPO I**  
**Uffici e personale**

Articolo 39  
***Principi sull'organizzazione del comune***

1. L'organizzazione del comune ha quale riferimento primario e unificante il cittadino e le sue esigenze.
2. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
3. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:
  - a) separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti;
  - b) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
  - c) organizzazione del lavoro per progetti e programmi, basata sulla flessibilità e la collaborazione delle strutture e delle persone;
  - d) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
  - e) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione.
4. La struttura organizzativa si articola in servizi riuniti per aree secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di attività omogenee.
5. La pianta organica individua:
  - le aree, i servizi e la loro eventuale articolazione interna;
  - le funzioni di competenza dei singoli servizi e le relative dotazioni di personale articolate per profilo professionale;
  - i titoli di studio e di servizio richiesti per l'accesso ai posti.

6. Il sindaco presenta annualmente al consiglio una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione della loro adeguatezza, in rapporto agli obiettivi, alle politiche e alle attività dei comuni.

#### Articolo 40

##### ***Principi sull'azione e sulla gestione del personale***

1. Il comune promuove, realizza e verifica il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti e le consulta nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

#### Articolo 41

##### ***Funzione dirigenziale***

1. Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Ogni anno, il Sindaco e la giunta, sulla base degli strumenti di programmazione, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per la gestione.
3. A seguito dell'approvazione del bilancio, la giunta assegna ai dirigenti gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza ed individua gli atti devoluti ai dirigenti.
4. Spetta ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti.
5. I dirigenti sono responsabili dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

#### Articolo 42

##### ***Conferimento degli incarichi dirigenziali***

1. Nell'ambito della disciplina di legge sull'accesso alle qualifiche dirigenziali, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal sindaco, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, sentita la giunta e il segretario comunale.
2. I dirigenti incaricati riferiscono periodicamente sull'attività svolta, secondo modalità stabilite dal sindaco.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati.
4. Il rinnovo è disposto sulla base della valutazione dei risultati ottenuti in

relazione agli obiettivi ed al livello di efficienza raggiunto dalle strutture, nonché alle esigenze di mobilità.

5. Gli incarichi sono revocati o cessano prima della scadenza nei casi e modi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
6. In caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento del dirigente, le sue funzioni sono svolte dal segretario comunale o dal dirigente individuato dal sindaco.

#### Articolo 43

##### ***Incarichi direttivi a funzionari***

1. Nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, l'amministrazione potrà istituire particolari posizioni di lavoro che comportino lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative e di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti a tempo determinato e sono subordinati a meccanismi di verifica annuale dei risultati raggiunti.

#### Articolo 44

##### ***Incarichi dirigenziali esterni***

1. Quando lo richiedano ragioni particolari o l'esigenza di competenze professionali di cui l'ente non dispone, il sindaco può disporre che uno o più incarichi dirigenziali siano attribuiti mediante contratto a termine a persone esterne all'amministrazione, fermo restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire.
2. Il regolamento, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro, stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la definizione della natura del rapporto, per la determinazione della retribuzione e delle incompatibilità.

#### Articolo 45

##### ***Segretario comunale***

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune. E' capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura organizzativa con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta e ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi.
4. Il regolamento disciplina i rapporti di coordinamento tra il segretario e i dirigenti, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca autonomia e professionalità.
5. Roga i contratti nei quali il comune è parte ed autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del comune. Presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti, in caso

di assenza o di impedimento dei dirigenti o quando siano rogati all'esterno dell'ente.

6. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.
7. Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture complesse del comune o la responsabilità di specifici progetti.

#### Articolo 46

##### ***Principi sull'azione amministrativa***

1. Il comune, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, informa la propria attività ai principi della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento, secondo criteri di economicità, efficienza, semplicità, garantendo la pubblicità e la trasparenza della propria azione, anche ai fini della più diffusa partecipazione.
2. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.
3. Il comune promuove iniziative idonee ad agevolare l'espletamento delle pratiche amministrative da parte dei cittadini, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico, pubblicizzando le iniziative gestionali dell'amministrazione, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio, prevedendo disposizioni organizzative per l'applicazione diffusa dell'auto certificazione.

#### Articolo 47

##### ***Procedimenti amministrativi***

1. L'azione amministrativa e procedimentale del comune si svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.
2. Un apposito regolamento stabilisce - nei limiti indicati dalla legge - le norme ed i tempi dei procedimenti, la partecipazione dei destinatari e degli interessati.
3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso agli atti.

#### Articolo 48

##### ***Pubblicità degli atti***

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, e gli altri atti che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni e sui programmi del comune sono pubblicati utilizzando sistemi informatici (internet), oltre che le forme di pubblicità previste dalla legge, per favorire una ampia ed agevole conoscenza da parte di tutti gli interessati.
2. Il comune tiene presso la propria sede un albo pretorio per la pubblicazione di tutte le deliberazioni e degli atti che devono essere portati alla pubblica conoscenza.

**TITOLO QUINTO**  
**SERVIZI PUBBLICI**

**CAPO I**  
**Gestione dei servizi comunali**

Articolo 49

***Principi sulla prestazione e sulla gestione dei servizi***

Formattato

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
2. Il comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire livelli qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
5. I servizi possono essere gestiti secondo le seguenti forme: in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, società a partecipazione pubblica.
6. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

Articolo 50

***Gestione in economia***

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della modesta dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. La gestione in economia è disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 51

***Servizi in concessione***

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità e di qualità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi

fondamentali del comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni e alla verifica dei risultati.

4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

#### Articolo 52

##### ***Aziende speciali ed istituzioni***

1. Il comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione di aziende e istituzioni devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
4. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione, adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina gli apporti patrimoniali e finanziari del comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda dei servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
5. Il sindaco cura che siano effettuati specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in consiglio in sede di approvazione dei rispettivi conti consuntivi.

#### Articolo 53

##### ***Organizzazione dell'azienda***

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, nominati dal sindaco in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza, secondo gli indirizzi approvati dal consiglio comunale e in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva e imprenditoriale.
2. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nel consiglio deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
3. Il presidente dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei suoi componenti.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica sino al rinnovo del consiglio comunale. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
5. Lo statuto dell'azienda, è approvato dal consiglio comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del comune.
6. Lo statuto dell'azienda disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento, nonché i modi della partecipazione degli utenti alla gestione e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso, i bilanci, i programmi pluriennali, le tariffe.

7. Lo statuto prevede altresì forme per il controllo di gestione e un apposito organo di revisione. Le risultanze del controllo di gestione sono inserite nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

#### Articolo 54

##### ***Organizzazione dell'istituzione***

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è nominato dal sindaco nella composizione e secondo le regole previste per il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale. Esso dura in carica sino al rinnovo del consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
2. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nel consiglio deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
3. Il presidente dell'istituzione è nominato dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei suoi componenti, secondo le regole previste per il presidente dell'azienda speciale.
4. Il regolamento comunale stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione; disciplina la partecipazione degli utenti al controllo e all'informazione sulla attività dell'istituzione e sull'accesso ai relativi servizi.
5. L'istituzione si può avvalere, a mezzo di apposite convenzioni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e di altre organizzazioni senza fine di lucro.
6. Sono approvati dal consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento comunale.

#### Articolo 55

##### ***Revoca e nomina di sfiducia costruttiva degli organi delle aziende e delle istituzioni e scioglimento delle stesse***

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il sindaco può revocare singoli membri del consiglio di amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.
2. In caso di insoddisfacente funzionamento di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi i cui amministratori siano eletti dai consigli comunali, o in caso di grave violazione degli indirizzi comunali, il consiglio comunale può approvare - con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati - una mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori. La proposta di mozione deve essere firmata da almeno due quinti dei consiglieri in carica, deve essere motivata e deve essere discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

#### Articolo 56

##### ***Gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni***

1. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da

perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Il Comune approva i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali ed il bilancio di esercizio, conferisce il capitale di dotazione, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.
3. Gli organi del comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

#### Articolo 57

#### ***Costituzione e partecipazione a società di capitali***

1. Il comune può costituire società di capitali o partecipare a società di capitali per lo svolgimento di attività imprenditoriali o per la gestione di servizi pubblici locali, nei casi e con le modalità previste dalle leggi.
2. Esso costituisce la società o aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con la stessa delibera è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie.
3. Il sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al consiglio.
4. Il sindaco esercita i diritti spettanti al comune come socio e partecipa all'assemblea.
5. E' riservata al consiglio comunale ogni determinazione spettante al comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

Eliminato:

#### Articolo 58

#### ***Altre forme di partecipazione societaria***

1. Il comune può partecipare in qualità di socio in cooperative di solidarietà e di servizio.

### **CAPO II**

#### **Collaborazioni Intercomunali**

#### Articolo 59

#### ***Principi sulla collaborazione intercomunale***

1. Al fine di assicurare una gestione coordinata delle funzioni e dei servizi che, per le loro caratteristiche, non risultano gestibili su base comunale con sufficiente efficienza ed economicità, il comune può dare vita a rapporti di collaborazione e di associazione con altri comuni, con enti pubblici e con privati, avvalendosi delle forme di collaborazione riconosciute e disciplinate dalla legge.
2. In particolare il comune può promuovere o aderire a convenzioni, consorzi di comuni, accordi di programma ed altre forme collaborative ammesse dalla legge.

#### Articolo 60

##### ***Principi sull'attuazione delle forme di collaborazione***

1. Spetta al consiglio comunale deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le convenzioni che regolano le forme collaborative intercomunali nonché l'adesione ai consorzi.
2. Spetta alla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi del consiglio e nelle forme previste dalla legge, esprimere parere preventivo alla partecipazione del comune alla definizione degli accordi di programma che saranno quindi sottoscritti dal sindaco.
3. Quando gli accordi di programma comportino variazione di strumenti urbanistici l'adesione del sindaco all'accordo deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni.

#### **TITOLO SESTO** **ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

#### Articolo 61

##### ***Autonomia finanziaria e criteri generali sulla gestione finanziaria***

1. Il comune è dotato di autonomia finanziaria, che si fonda su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della provincia.
2. La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
3. Il comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
4. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale e progressiva copertura dei costi di gestione.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il comune deve tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

#### Articolo 62

##### ***Programmazione economica***

1. La gestione contabile del comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento.
2. Il comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia autonoma di Trento.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

#### Articolo 63

##### ***Funzioni dei revisori dei conti***

1. I revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta.
2. Il collegio dei revisori esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.

#### Articolo 64

##### ***Controllo di gestione***

1. Il regolamento di contabilità disciplina forme di controllo interno della gestione, per garantire il conseguimento dei risultati indicati negli strumenti di previsione e di programmazione e per assicurare adeguati livelli di efficienza, efficacia, economicità, qualità ed equità all'azione dell'amministrazione comunale.

### **TITOLO SETTIMO** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 65

##### ***Norma transitoria finale***

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto.